



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 40 del 06/08/2024

Prot. N. 30331 del 06/08/2024

Oggetto: MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, DELL'AMBIENTE E DI PREVENZIONE DEL DEGRADO DEL LITORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLA "NOTTE DI SAN LORENZO" – ORDINANZA EX ART.54 T.U.E.L.

IL SINDACO

Premesso che:

ogni anno in occasione della c.d. “notte di San Lorenzo”, migliaia di persone e veicoli provenienti da ogni dove invadono la nostra costa e le nostre spiagge per cercare di porre in essere la tradizione dei “falò” che vengono proibiti con specifica Ordinanza contingibile ed urgente;

anche in altre giornate di agosto si è stati costretti ad intervenire per impedire, sul nascere, l'accumulo di legname per l'accensione di falò;

tutto il personale del Corpo di Polizia Locale è stato impegnato nelle azioni di contrasto all'incuria ed al degrado ed è riuscito a contenere il fenomeno;

Ritenuto che occorra continuare ad interrompere la consuetudine, nella notte di San Lorenzo e comunque nel mese di agosto, di utilizzare il litorale per bivacchi, accensione di fuochi ed attività varie che sono in contrasto con le norme imposte sull'utilizzo delle aree demaniali;

Considerato che:

il Comune esercita le funzioni amministrative conferitegli per delega dalla Regione Calabria con legge 17/2005 per le stesse finalità e con gli stessi limiti con i quali la stessa Regione le ha esercitate in virtù dell'art.59 del d.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 il quale recita testualmente: “*Sono delegate alla Regione le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima*”;

l'art.6 comma 1 lett.l) del Regolamento disciplina utilizzo arenili e delle attività balneari approvato con deliberazione del C.C. nr.14 del 29.05.2014 e ss.mm.ii. che prevede che sulle spiagge comprese nel Comune di Palmi è vietato accendere fuochi;

Eseguita la comunicazione preventiva alla Prefettura – UTG di Reggio Calabria prot.30323 del 06.08.2023;

VISTI

- Il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 06.05.40, n. 635;
- Il D.M. 08.08.1972 ed il Decreto 01.02.1982 (G.U. n. 98 del 09.04.1982);
- Il Regolamento disciplina utilizzo arenili e delle attività balneari approvato con deliberazione del C.C. nr.14 del 29.05.2014Il D.lgs. 02.01.1997,n.7;
- Gli artt.50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.lgs 04 aprile 2010, n.58;

- Il Codice Penale;
- Il Codice della Navigazione;
- Le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed in particolare la n.557/PAS.17295-XV.H.8 del 5 dicembre 2008;
- CIRCOLARE 557/PAS.15551/XV.H.MASS del 06 settembre 2011
- Il D.M. 09 agosto 2011;
- Il Regolamento di Polizia Urbana vigente;

ORDINA

PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 2024, su tutto il litorale del Comune di Palmi:

- **E' VIETATO ACCEDERE ALLE SPIAGGE** per accatastare legname e/o materiali da utilizzare per l'accensione di fuochi;
- **E' INOLTRE VIETATO ACCEDERE ALLE SPIAGGE** per accendere fuochi di qualunque tipo, anche se contenuti all'interno di bracieri.
- **RESTA SEMPRE VIETATO** abbandonare sulla spiaggia bottiglie, plastiche di qualsiasi tipo, legna e, comunque, rifiuti di ogni genere.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più gravi reati previsti dal codice penale, dall'art.1161 del codice della navigazione o dal Testo Unico sull'Ambiente, la violazione della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 – **P.M.R. € 150,00** – devoluzione proventi al Comune - Autorità competente: Comandante della Polizia Locale delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00.

Ai sensi dell'art.13 comma 2 della legge 689/1981 gli organi di Polizia Giudiziaria possono procedere al sequestro amministrativo degli oggetti e attrezzature di cui alla presente Ordinanza che possono formare oggetto di confisca.

INFORMA

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro giorni 30 ovvero al T.A.R. della Regione Calabria entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo, pubblicazione sui siti internet istituzionali (Comune e Polizia Locale), notifica agli organi e soggetti interessati.

Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO